



Edizione di mercoledì 18 giugno 2014

EDITORIALI

[Proroghe e dintorni: è questo il modo?](#)

di Giovanni Valcarenghi

DICHIARAZIONI

[I soci versano al 7 luglio solo se la società è trasparente](#)

di Fabio Garrini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La R.M. 63/E su fusione transfrontaliera e patrimonio netto delle S.O.](#)

di Ennio Vial

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Assonime torna sull'ammortamento degli impianti fotovoltaici](#)

di Luigi Scappini

DIRITTO SOCIETARIO

[Rinuncia più ampia alla situazione patrimoniale di fusione](#)

di Fabio Landuzzi

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Italiani e Internet, un rapporto complesso](#)

di Teamsystem.com

EDITORIALI

Proroghe e dintorni: è questo il modo?

di **Giovanni Valcarenghi**

Tutto è bene quel che finisce bene, si dice. Con i suoi contributi di ieri e di oggi Fabio Garrini ci ha dato conto del contenuto tecnico del **DPCM** che ha ufficialmente **differito i termini** per il versamento delle imposte per i soggetti interessati da studi di settore. Si trattava di una **proroga tanto attesa quanto annunciata**, ma che davvero è **arrivata sul filo di lana**.

Proprio su questo punto volevo svolgere **qualche riflessione** in ordine sparso, in un momento storico in cui trapelano, da ogni dove, **roboanti affermazioni** di principio in merito a volontà di **riforma del comparto pubblico**, tutte fondate sul concetto di **esigenze di semplificazione** e sulla volontà di **riformare il rapporto tra cittadino e amministrazioni** statali.

A mio giudizio si è davvero **cominciato con il piede sbagliato** (nel senso che si continua a perseverare in un atteggiamento inammissibile) e, sempre ricorrendo all'ausilio delle frasi fatte, **se il buon giorno si vede dal mattino**, ... nutro più di qualche timore.

Provo a fare **una rassegna** degli ultimi accadimenti:

1. giorno 12 giugno: **black out dei servizi telematici** dell'Agenzia. Ma non era il gioiello che tutti ci invidiano in Europa? E tutto si guasta proprio a ridosso delle scadenze? Veramente bizzarro;
2. giorno 12 giugno: **varata la nuova versione del software Gerico** (release 1.0.2), ricca di correzioni e modifiche formali e sostanziali. A quella data la proroga non era ancora ufficializzata e se qualche contribuente aveva già chiuso la propria posizione, potrebbe essere scattata la necessità di una rivisitazione. Non mi pare una condizione ragionevole in cui operare;
3. giorno 14 giugno: è sabato, e l'Italia è tutta impegnata alla stesura della formazione degli azzurri, in vista della partita con l'Inghilterra. Qualche commercialista lavora, ahimé, e forse è talmente sommerso dalle dichiarazioni che non si preoccupa di visionare il sito dell'Agenzia delle entrate e del Mef, su cui compare il **comunicato stampa che annuncia la proroga**. Si badi bene che di questa proroga si parlava da almeno un mese e, per di più, c'era il precedente del rinvio del modello 730 già annunciato in anticipo. Ma non si poteva provvedere in anticipo? Perché ridursi sempre all'ultimo minuti esasperando inutilmente gli animi?

Mi fermo qui, perché mi rendo conto da solo che **non è importante continuare**, in quanto lo

stile è già ben evidente.

Su queste situazioni si dovrebbe **misurare l'efficienza della pubblica amministrazione**, senza cercare di imputare la colpa all'Agenzia o al Ministero. E' inutile pensare alla dichiarazione precompilata, se non si riesce nemmeno a creare il clima corretto per consentire a tutti coloro che lavorano nel comparto tributario di poter svolgere il proprio compito con un minimo di tranquillità.

Ed allora, quando arriverà il momento in cui tutte queste cose non accadranno più? Perché dobbiamo **rincorrere la TASI** (pensata, creata ed applicata in modo veramente incredibile) per sentirci dire che **se ci saranno degli errori non verranno applicate sanzioni**? Ed ancora, perché quando si crea un tributo non lo si testa in modo coerente prima di applicarlo?

Una sola istanza dovrebbe essere portata avanti con serietà: **individuare il momento zero** in cui sono disponibili tutti gli strumenti ritenuti utili per applicare una norma e da lì **concedere un giusto lasso temporale per gli adempimenti necessari** (lo Statuto del contribuente dice 60 giorni, ma si prenda pure un termine logico qualsiasi). **Ad ogni modifica corrisponde un altrettanto termine** di altri 60 giorni e la precisazione che chi ha già adempiuto in modo difforme è comunque tutelato.

Se fosse necessario, **mi candido per scrivere una bozza di articolo**, basta saperlo con un'ora di anticipo, di più non serve. Tutto il resto è noia, come diceva il Califfo!

DICHIARAZIONI

I soci versano al 7 luglio solo se la società è trasparente

di **Fabio Garrini**

La recente **proroga** riguardante i versamenti scaturenti dal **modello UNICO** riguarda, oltre che i contribuenti per i quali sono approvati gli studi di settore, anche i relativi **soci** se ad applicare lo studio di settore è una società trasparente. La proroga è invece parziale (nel senso che interessa solo gli eventuali contributi previdenziali) per i "soci lavoratori" di società di capitali non trasparenti.

I soci di società trasparenti

Poiché la proroga interessa anche i contribuenti costituiti in forma societaria (purché si tratti di società che svolgono attività per le quali sono approvati gli studi di settore), è di tutto evidenza che detta proroga debba interessare anche i soci di dette società quando si tratta di **enti trasparenti**, ovvero che non tassano direttamente il reddito ma lo **imputano per trasparenza ai relativi soci**. Il provvedimento si riferisce sia **all'art. 5 del TUIR** (quindi ai redditi imputati da società personali e associazioni), ma anche agli **artt. 115 e 116**, quindi nel caso di partecipazione in una società di capitali trasparente (sia trasparenza piccola che trasparenza grande).

La società quindi beneficerà della proroga del versamento dell'IRAP nonché del saldo annuale IVA se la dichiarazione è unificata e si è scelto di differire il versamento dell'imposta sul valore aggiunto alla scadenza delle imposte sul reddito; i soci utilizzeranno la proroga per rinviare i versamenti propri. Da notare che trattandosi di un differimento generalizzato per tali soggetti, **la scadenza del 7 luglio riguarda non solo i versamenti sui quali ha impattato il reddito trasferito dalla società** (Irpef, addizionali e contributi previdenziali), ma **tutti i versamenti** scaturenti dalla dichiarazione (ad esempio, anche una eventuale IVIE o IVAFE su immobili o attività finanziarie all'estero o la cedolare secca se tale soggetto possiede un immobile locato con il regime di tassazione sostitutiva).

I soci di società non trasparenti

Nel caso in cui il socio partecipi una società **non trasparente, nessuna proroga** viene a questi concessa, visto che il proprio reddito non risulta influenzato da quello determinato dalla società, quindi un differimento di liquidazione delle imposte da parte di questa non ha effetti sulla dichiarazione del socio.

Vi è però un caso dove qualche problema sorge: si tratta dei soci che, seppur partecipando ad una società non trasparenti, sono cosiddetti **“soci lavoratori” di SRL** artigiane o commerciali; tali soggetti non ricevono l'imputazione del reddito della società, ma il reddito determinato dalla società (che nella maggior parte dei casi beneficia della proroga) costituisce **base di calcolo per i contributi previdenziali** che tali soggetti sono chiamati a versare. Per tali soggetti non è prevista una esplicita proroga, il che pone il problema circa la compilazione del relativo quadro RR.

Si segnala la posizione assunta con la **risoluzione n.173/E del 16 luglio 2007**, in occasione di una precedente proroga dei termini di versamento: *“La proroga in questione si riferisce ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore”.*

Sul tema è tornata più recentemente la **CM 59/E del 25 settembre 2013** dove si è affermato che: *“Naturalmente, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie.”* Tali soggetti si troveranno quindi nella particolare situazione per cui al **prossimo 7 luglio potranno versare senza maggiorazione solo i contributi, mentre per le altre imposte la scadenza era allo scorso 16 giugno** (ovvero al 16 luglio prossimo, ma con versamento della maggiorazione).

Differimento di approvazione del bilancio

La medesima RM 59/E/13 afferma che il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti operi anche nei confronti dei **soci di società di capitali trasparenti che in assenza di un bilancio approvato della società non possono conoscere l'ammontare del reddito di propria spettanza**, nonché dei contribuenti che, pur essendo iscritti alle gestioni previdenziali per altra attività, sono soci di società rientranti nella proroga. In tale fattispecie, tuttavia, il socio potrà fruire del **differimento** dei termini di versamento derivanti dalla dichiarazione dei redditi limitatamente alla quota di versamenti afferente al reddito imputato per trasparenza dalla società che beneficia della posticipazione in argomento.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La R.M. 63/E su fusione transfrontaliera e patrimonio netto delle S.O.

di Ennio Vial

La [**Risoluzione n. 63/E**](#) di ieri ha affrontato il caso di una **fusione transnazionale** di una **società italiana** nella società **controllante** residente nel **Regno Unito**.

Il caso è simile a quello della [**Risoluzione n. 66/E del 2007**](#) ma presenta una sostanziale differenza: nell'intervento di ieri la controllante ha anche una **stabile organizzazione in Italia**.

Ora, poiché l'**incorporazione** di una figlia nella casa madre estera **determina**, con la scomparsa della società incorporata, la nascita di una **stabile organizzazione nel paese dell'ex controllata**, nel caso di specie si genera *prima facie* la presenza di due stabili organizzazioni (quella originaria e quella nata dalla fusione).

In realtà, la somma di due stabili equivale ad una **unica stabile** organizzazione in quanto una impresa individuale che acquisisce una ulteriore azienda rimane comunque un'unica impresa individuale.

La risoluzione di ieri è interessante anche per il passaggio in cui evidenzia che la **stabile** non è una **questione** di diritto, ma “**di fatto**”, che deve essere valutata sulla base del dato fattuale.

Tornando a noi, il problema principale dell'intervento riguarda la **riportabilità** delle **perdite fiscali**.

L'articolo 179 comma 1, del Tuir stabilisce che alle operazioni di fusione e scissione transnazionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.

L'articolo **181**, comma 1, del Tuir prevede che nelle **operazioni di fusione**, le **perdite fiscali** sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, **proporzionalmente** alla **differenza** tra gli elementi dell'**attivo** e del **passivo** effettivamente **connessi** alla **stabile** organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei **limiti** di detta **differenza**.

Come si evince dal dato normativo, la disposizione introduce un **doppio vincolo** al riporto delle perdite fiscali pregresse della società italiana incorporata:

1. le perdite fiscali pregresse sono deducibili in **proporzione** al **patrimonio netto** della

società incorporata che è effettivamente **attribuito** alla **stabile** organizzazione italiana dell'incorporante non residente;

2. si estendono alle operazioni di fusione transfrontaliere i limiti previsti dall'articolo **172, comma 7**, del Tuir.

Sul tema, come detto, era già intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E/2007.

L'Amministrazione finanziaria ha affermato che il limite di cui al punto 1) è chiaramente finalizzato a **limitare il riporto** delle **perdite** fiscali pregresse in tutte le ipotesi in cui alla stabile organizzazione non siano state **attribuite** tutte le **attività e passività** che facevano capo alla società "incorporata" e da cui si erano originate le perdite (ad esempio, quelle riferibili ad eventuali stabili organizzazioni all'estero o ad altri elementi patrimoniali distolti).

La ragione di tale limitazione è evidente, dal momento che **non** potrebbero essere **riportate perdite attribuibili**, in parte, ad **attività non più connesse** alla **stabile** organizzazione rimasta nel territorio dello Stato.

Si precisa, inoltre, che tale disposizione **non** può essere **considerata antielusiva** e, pertanto, non può essere disapplicata.

Diversamente, non si pone ovviamente alcun problema interpretativo nei casi in cui **l'intero patrimonio** della società incorporata risulti **confluito** nella **stabile** organizzazione italiana.

Quindi, nel caso oggetto di analisi, poiché **tutto il patrimonio netto** della società italiana **confluisce** nella **stabile organizzazione**, le perdite fiscali possono essere riportate nel limite di tale importo.

L'altro limite, invece, risponde all'esigenza imposta dall'art. 6 della Direttiva 2005/56/CE di estendere alle operazioni di fusione e scissione transazionali i **medesimi benefici** e le **medesime condizioni** in materia di riporto delle perdite fiscali pregresse applicabili alle **operazioni nazionali**.

Più in particolare, l'art. 6 impone agli Stati – se le operazioni interne consentono alla incorporante di riportare a nuovo le perdite pregresse della incorporata – di estendere alle **medesime condizioni** la possibilità di riportare le perdite fiscali pregresse della conferente da parte delle **stabili organizzazioni** della società beneficiaria situate sul territorio dello Stato.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'art.181 nella parte in cui richiama il disposto di cui all'art. 172 comma 7 del Tuir, è una **norma** che si rende **applicabile solo** quando le operazioni transnazionali comportano una **integrazione** di **attivi** di soggetti diversi, come tali già esistenti nel territorio dello Stato.

Tale situazione si verifica quando il **soggetto non residente** già **dispone** di una o **più stabili**

organizzazioni i cui attivi si integreranno – fiscalmente – con quelli della società residente che viene incorporata.

Nel caso oggetto della risoluzione di ieri ciò si verifica e, di conseguenza, il **test** di cui all'art. 172 co.7 del Tuir deve essere **effettuato**.

Pertanto, è possibile riportare le perdite fiscali, sempre che l'entità cui le stesse afferiscono rispetti determinati **parametri** di **vitalità** economica e nei limiti dell'ammontare del proprio **patrimonio netto** quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei **conferimenti** e **versamenti** fatti negli ultimi **ventiquattro mesi** anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

L'Agenzia delle Entrate conferma da un lato che il patrimonio netto deve essere identificato con il **fondo di dotazione** appartenente alla stabile organizzazione stessa, dall'altro che la previsione di un periodo di sorveglianza di **ventiquattro mesi** antecedenti rispetto all'operazione straordinaria (recata dall'art. 172, comma 7) risulta volta a **contrastare** le ipotesi in cui i **conferimenti** e i versamenti operati **artificiosamente**, durante tale periodo, incrementino il patrimonio netto incidendo sulla determinazione del *plafond* delle perdite riportabili al **soggetto beneficiario** dell'operazione straordinaria.

Tale previsione dovrà applicarsi anche nel caso in oggetto.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Assonime torna sull'ammortamento degli impianti fotovoltaici

di Luigi Scappini

Assonime, con la **circolare n.20** del 12 giugno **2014** offre, come di consueto, i propri chiarimenti in vista del versamento delle imposte sui redditi che, come ormai consuetudine, hanno ricevuto in *extremis* la proroga.

Tra gli aspetti affrontati vi sono anche quelli connessi alle **energie rinnovabili** e, in particolare, vengono analizzate le **conseguenze** derivanti dalle posizioni assunte dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 36/E** di fine 2013, che non poche perplessità ha destato alla luce sia delle interpretazioni fornite, che della tempistica di emanazione (per approfondimenti si rimanda a L. Pietrobon e L. Scappini "L'Agenzia delle Entrate interviene "in ritardo" nel definire la natura degli impianti fotovoltaici" in *La circolare tributaria n.2/2014*).

Ricordiamo come, con la Circolare n. 36/E l'Agenzia abbia di fatto posto fine al dibattito in tema di **natura mobile** o **immobile** degli **impianti fotovoltaici**, problematica nata dalla stessa discrasia interpretativa tra la stessa Agenzia delle Entrate e quella del Territorio, allineandosi a quanto affermato nella **circolare n.3/T/08**.

Conseguenza è che gli impianti che ospitano centrali elettriche devono essere accatastati in **D/1** (D/10 se realizzati su terreni agricoli e al rispetto di determinati parametri) e nella relativa **rendita catastale** attribuita devono essere considerati anche i pannelli fotovoltaici in quanto elementi imprescindibili per dare la connotazione di centrale elettrica e quindi di **opificio** agli **immobili**.

Si considerano, di contro, **beni mobili**, senza obbligo né di una dichiarazione autonoma in catasto, né di una variazione della rendita, gli impianti fotovoltaici di ridotte dimensioni, battezzando come tali quelli che **alternativamente**:

1. hanno una **potenza nominale** per singola unità asservita **non superiore a 3 kw**;
2. hanno una **potenza nominale complessiva** dell'impianto non superiore a 3 volte il numero delle unità abitative le cui parti comuni sono servite dall'impianto a prescindere dalle modalità di installazione dello stesso;
3. nel caso di impianti al suolo, il **volume di area dedicato**, comprensivo degli spazi liberi tra un pannello e l'altro, e quello dell'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è **inferiore a 150 m³**.

I problemi di tale interpretazione a posteriori dell'Agenzia, non risiedono tanto nel cambio di aliquota di ammortamento da adottare, quanto nell'impatto che si avrà in tema di **business plan** e di eventuale acquisto a mezzo di **leasing finanziario**.

Infatti, l'Agenzia, in maniera logica ha affermato come *“nel caso in cui l'impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti interpretazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l'aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi di imposta precedenti ai chiarimenti ... non devono essere rettificati”*.

Assonime, in maniera del tutto condivisibile, sottolinea come **differenti** sono i **fini** della **normativa catastale** e del **Legislatore fiscale**, dove il **primo** si pone l'obiettivo di dare **rilevanza catastale** alle unità immobiliari quali beni pregevoli di una potenziale autonoma funzionale e reddituale, mentre il **secondo** prescinde dall'autonoma rilevanza catastale e, piuttosto, presta attenzione alla loro **vita utile** e alla **funzione economica** (in tal senso depone anche l'Oic n.16).

In altri termini, Assonime sottolinea come *“ai fini fiscali, i singoli componenti di un bene complesso assumono autonoma rilevanza ai fini dell'ammortamento solo qualora la loro specifica individualità e la loro capacità di contribuire all'attività di impresa in modo autonomo e distinto da altri beni sia acclarata, oltre che dalla loro autonoma iscrizione in bilancio, dalla loro inclusione nelle citate tabelle ministeriali”*.

Ecco che allora la risposta al **question time n.5-02689** del **30 aprile 2014** con cui l'Agenzia delle Entrate condivide l'opportunità di introdurre un'**aliquota di ammortamento specifica** per gli impianti fotovoltaici, se possibile unica, a prescindere dalla natura mobile o immobile degli stessi si spera si traduca quanto prima in realtà, tuttavia è bene ricordare come, ai sensi dell'articolo 23, comma 47 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 *“In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.”*

Per non ricordare come la Circolare n.36/E del **19 dicembre 2013** fosse stata annunciata nel **question time n.5-04215** del **16 febbraio 2011**, ove il Governo aveva affermato che Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio avevano *“attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione”*.

Aspettiamo fiduciosi che i tempi siano cambiati.

DIRITTO SOCIETARIO

Rinuncia più ampia alla situazione patrimoniale di fusione

di Fabio Landuzzi

Con la **Massima n. 137** di recente pubblicazione il **Notariato di Milano** fornisce una chiave interpretativa elastica del disposto contenuto all'**articolo 2501-quater, comma 3, Cod.civ.**, con riguardo alla **rinuncia, da parte dei soci** e dei possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione, **alla situazione patrimoniale di fusione** prevista dallo stesso articolo 2501-quater, comma 1, Cod.civ..

La norma si limita infatti a disporre, dapprima al **comma 2**, che **la situazione patrimoniale di fusione** – che ai sensi del comma 1 dovrebbe riferirsi ad **una data non anteriore di 120 gg. dal giorno del deposito del progetto di fusione** presso la sede della società o della sua pubblicazione sul sito internet – **può essere sostituita dal bilancio** d'esercizio se questo è stato **chiuso non oltre sei prima** della data sopra indicata; al successivo **comma 3**, poi, se consta il **consenso unanime di tutti i soci** (e dei possessori di eventuali strumenti finanziari che danno diritto di voto), è **consentito dispensare gli amministratori** dalla produzione di qualsivoglia situazione patrimoniale aggiornata o del bilancio.

Il **Notariato di Milano**, nella prima parte della Massima n. 137, afferma che **questa dispensa può essere data sia in generale** con riferimento ad una situazione più aggiornata rispetto all'ultimo bilancio della società approvato, e **sia quando un precedente bilancio non esiste** neppure in quanto si tratta del primo esercizio di vita della società. In modo particolare, il Notariato di Milano richiama la disciplina contenuta all'articolo 11 della Terza Direttiva il quale consente allo Stato membro di esentare le società partecipanti ad una fusione dalla redazione di situazioni patrimoniali aggiornate, ma al ricorrere di alcune condizioni. Tuttavia, la disciplina inserita nel **comma 3 dell'articolo 2501-quater, Cod.civ.**, **non tratta di un esonero** in senso generale dalla redazione della situazione patrimoniale, bensì **si limita a consentire che con il consenso unanime di tutti i soci si abbia una rinuncia** a questo documento. Poiché il **soggetto** il cui interesse intende essere **tutelato da questa previsione** – ossia, dalla redazione di una situazione patrimoniale – **è il socio**, la disciplina del Codice civile ammette che lo stesso socio possa rinunciare dando quindi atto di conoscere già i dati contabili sulla base dei quali le società si presentano alla prospettata fusione.

La **Massima del Notariato di Milano estende** poi questa conclusione anche al caso della **fusione preceduta da acquisto** delle partecipazioni della società incorporata **mediante indebitamento** (articolo 2501-bis, Cod.civ.); si tratta di una posizione abbastanza **innovativa** e importante, in quanto la dottrina aveva preferito interpretare la disciplina di questa operazione

in modo molto rigido escludendo l'applicazione delle semplificazioni previste per altri casi di fusione, in ragione degli **interessi protetti** e della **delicatezza dell'operazione** stessa.

In ogni caso, viene sottolineato che il **dovere di informativa completa ed aggiornata** che incombe sugli amministratori è sancito dall'**articolo 2501-quinquies, comma 3, Cod.civ.**, ai sensi del quale l'organo amministrativo deve **segnalare ai soci in assemblea** le **modifiche rilevanti** degli elementi attivi e passivi delle società partecipanti alla fusione che siano **intervenute tra la data del deposito del progetto di fusione** presso la sede della società, o della sua pubblicazione sul sito internet, **e la data in cui l'assemblea è convocata** per deliberare la fusione stessa. Questo **dovere non** è quindi **aggirabile con la rinuncia unanime alla situazione patrimoniale** che fosse prestata da parte dei soci.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Italiani e Internet, un rapporto complesso

di **TeamSystem.com**

www.teamsystem.com

Sì è conclusa a Trieste da pochi giorni **State of the Net**, la conferenza internazionale sullo stato di Internet. Durante l'evento, al quale hanno partecipato **45 speaker** arrivati da tutto il mondo e un pubblico di oltre **mille persone**, sono stati affrontati tanti temi legati appunto alle Rete e forniti una serie di dati interessanti su come gli italiani la usano.

Cosa fanno gli Italiani sul Web

Uno studio condotto da **ixè** e presentato durante l'evento ha ipotizzato **tre giorni di blackout totale** per capire cosa mancherebbe di più ai nostri connazionali che non avessero più accesso alla Rete. L'utilizzo principale di **Internet** per **fare ricerche** è stato il **primo elemento** ad essere preso in considerazione dal **27,9 %** degli italiani che hanno partecipato al test, posizionandosi come l'elemento di cui risulterebbe più sentita la mancanza. Al secondo posto è stata, invece, segnalata la posta elettronica. Il **24,3%** del pubblico considera le **email** lo strumento più importante del Web. La possibilità di informarsi attraverso **siti, blog e giornali online** si piazza al terzo posto con il **12,7%** di italiani che considera questo un elemento prezioso.

Sono al quarto posto i servizi di messaggistica rapida come **Skype** o **Whatsapp** con il **10,8 %** dei voti e solo al quinto posto **Facebook**. Risulta decisamente basso il valore attribuito a servizi come **Internet banking** e **prenotazioni online** di alberghi e viaggi con un piccolo **4,3 %**. All'ultimo posto si piazza **l'ecommerce** con uno **0,2%** di voti.

Come interpretare questi dati?

Da questo studio emerge un dato su tutti: per gli italiani internet rappresenta una fonte di informazione e comunicazione, mentre è ancora bassa la percezione del Web come servizio prezioso in grado di facilitare la vita di tutti i giorni. Ma c'è un ultimo dato a segnalare quanto sia ancora ampio il margine di crescita del Web nel nostro Paese ed è quello rappresentato da un **32,2 % degli intervistati** il quale ha dichiarato che non sentirebbe **nessuna mancanza** se pure Internet non ci fosse. In pratica c'è un **terzo della popolazione** che sostiene di vivere bene anche senza collegarsi alla Rete. È una fascia di popolazione costituita soprattutto da **casalinghe, pensionati, ma anche impiegati**, e si concentra soprattutto nella fascia d'età che va dai **45 ai 54 anni**.

Internet per fasce di età

A proposito di fasce di età, dalla ricerca sono emersi una serie di dati interessanti anche sui servizi preferiti dagli Italiani. I più giovani (dai 18 ai 29 anni), ma anche gli over 64, sono tra gli internauti più affezionati alla ricerca delle informazioni, mentre l'interesse alla posta elettronica cresce con il passare dell'età e registra un picco soprattutto dai 55 anni in su, così come la lettura delle notizie. L'utilizzo dei sistemi di messaggistica come **Whatsapp è preferito dai giovanissimi**, mentre **Facebook** trova un picco non solo nella fascia 18/29 ma anche in quella 55/64, confermando così il dato che segnala, in questa fascia di età, uno spiccato utilizzo della Rete per presentarsi e raccontare di sé.

“La **smart life**, la vita potenziata dalla Rete, risulta così essere una realtà per tutte le fasce della popolazione italiana declinandosi in diverse forme in base alle età, ma avendo come fattore fondante la ricerca, la condivisione e la pubblicazione di informazioni”. Hanno affermato **Beniamino Pagliaro, Sergio Maistrello e Paolo Valdemarin**, fondatori di State of the Net.